

Pubblicato il 16/12/2021

Sent. n. 2766/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2018, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Montecorvino Rovella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Agostino Nifo n. 2;

per l'annullamento

a – del provvedimento prot. n. [omissis], registro ordinanze n. [omissis] - con il quale il Comune di Montecorvino Rovella ha disposto “l'annullamento in autotutela dell'atto (legge 241/1990 art. 21 – nonies) prot. n. [omissis] di silenzio assenso sull'istanza di p.d.c. per la sopraelevazione di un piano abitativo al fabbricato ... sito alla via [omissis] di questo Comune”;

b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. [omissis], recante la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento per la revoca in autotutela del silenzio assenso”;

c – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montecorvino Rovella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza definitiva 15 marzo 2017 n. 449, questo Tribunale, nell'accogliere il ricorso dell'odierno istante avverso il diniego di permesso di costruire per la sopraelevazione di un piano abitativo, ha ritenuto “formato sull'istanza di permesso di costruire della parte ricorrente, alla data di adozione (e notificazione) del provvedimento di diniego impugnato, un titolo abilitativo tacito, sub specie di c.d. silenzio-assenso”, stante il decorso del termine di 100 giorni tra la data di presentazione della domanda (23.09.2014) e la data del diniego (17.07.2015).

Ha poi considerato irrilevanti “i profili di ritenuta contrarietà dell'intervento progettato con le previsioni (di legge e di strumento urbanistico), afferendo essi alla legittimità del titolo edilizio

formatosi tacitamente, adducibili eventualmente, sussistendone tutte le altre condizioni, a fondamento di un intervento di autotutela”.

In esecuzione alla predetta decisione, il Comune ha comunicato l'avvio di un procedimento di autotutela sul silenzio-assenso, per le seguenti ragioni:

- mancato inizio dei lavori alla data del 20.11.2017, posto che risultava installata solo un'impalcatura esterna, come emergente dalla relazione di sopralluogo prot. n. [omissis];
- violazione dell'art. 4 comma 2 lett c) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., poiché l'altezza di progetto del piano di mt. 13,80 è superiore a quella degli edifici limitrofi (edifici che si trovano intorno all'area oggetto del permesso), in palese contrasto con il disposto di cui all'art. 8 del d.m. n. 444/68; a tal riguardo, non appare superfluo ricordare che tra gli atti presentati all'Ente, a corredo dell'istanza, non vi fosse una planimetria catastale di dettaglio con indicazione delle distanze del fabbricato da sopraelevare dai confini e dai fabbricati circostanti;
- assenza della condizione di residenzialità di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 19/2009, in quanto la volumetria residenziale non raggiunge quella prevista del 70% rispetto all'intero edificio;
- mancata asseverazione del progetto così come previsto dall'art. 20 comma 1 del DPR 380/01 e s.m.i.;
- carenza dello studio di compatibilità geologica asseverato da tecnico abilitato, così come previsto dall'art 17 “disciplina delle aree a rischio medio e moderato da frana (R2 e R1)” delle norme di attuazione, in quanto l'area oggetto di intervento risulta classificata come zona Area Tecnica Seconda “R2 - Rischio medio” della carta del rischio da frana (F_RIS 467121) del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del Fiume Sele.

Quindi, in esito alle osservazioni acquisite al prot. [omissis], con provvedimento n. [omissis] è stato disposto l'“annullamento in autotutela dell'atto (legge 241/90 art. 21-*nonies*) prot. [omissis] di silenzio assenso sull'istanza di P.d.C. per la sopraelevazione di un piano abitativo al fabbricato di proprietà del sig. [omissis], sito alla via [omissis] di questo Comune (L.R. 19/2009 e s.m.i.)”, stante la sua non conformità alla normativa urbanistica, osservandosi come l'area ricade in zona “B2 di completamento” del P.d.F. vigente al momento della domanda ed oggi in zona “B1-Città Consolidata Saturata” del PUC da ultimo approvato.

Tale provvedimento viene impugnato col presente ricorso che, all'udienza pubblica del 15 dicembre 2021, è stato spedito in decisione.

Con ordinanza n. 181/2018, è stata respinta la domanda cautelare.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse.

A tal proposito, assume rilievo dirimente la circostanza, rimasta provata tramite la relazione di sopralluogo prot. n. [omissis], del “mancato inizio dei lavori alla data del 20.11.2017, posto che risultava installata solo un'impalcatura”.

Eccepisce il ricorrente, nella memoria di replica, che “detto rilievo non è stato giammai assunto quale motivo di annullamento del provvedimento di silenzio-assenso”.

Nondimeno, il pacifico mancato inizio dei lavori entro l'anno dalla formazione tacita del titolo abilitativo (avvenuta alla scadenza dei 100 giorni decorrenti dal 23.09.2014) costituisce una causa espressa di decadenza del permesso di costruire, per impedire la quale, anche in presenza di un'ipotesi di forza maggiore - in tesi: il contenzioso pendente -, il costruttore è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2021, n. 4648).

Ciò determina che il ricorrente non ha alcun interesse all'annullamento del ritiro di un atto già inefficace.

Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la natura formale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Igor Nobile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO